

N. 1232/2013 R.G.N.R.
N. 3686/2013 R.G. GIP

N. 155/2014 R.G. Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilità

Estratto esecutivo e P.S.

N. _____ Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI NOVARA

SENTENZA
(artt. 442 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dr. ssa GIULIA PRAVON

ALL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014

HA PRONUNZIATO E PUBBLICATO

mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- **XXX XXX, OMISSIS** – libero, contumace

Difeso di fiducia dall' **Avv. Claudio Tessarin** del Foro di Novara – **presente**

IMPUTATO

***Del reato di cui all'art. 2 c. 1 della L. n. 638/83, per avere, nella sua qualità di amministratore della ditta "Trenf di Xxx Xxx e Zana", omesso di versare all'INPS nel periodo anno 2009 del mese di novembre, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte negli stessi periodi ai lavoratori dipendenti per un ammontare di Euro 540,00
Compresso in Novara in epoca anteriore e prossima al 31.12.2009***

Con l'intervento del **Pubblico Ministero Dott. Marco Grandolfo**

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

- **IL PUBBLICO MINISTERO:** "Riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, condannare il medesimo ad una pena finale in continuazione con la condanna inflitta con DP n. 550/2013 del GIP presso il Tribunale di Novara, contenuta nei minimi edittali"
- **IL DIFENSORE:** "Si associa chiedendo la sospensione condizionale della pena complessivamente rideterminata; in subordine concessione delle circostanze attenuanti generiche, minimo della pena e sospensione condizionale "

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto penale n. 835/2013 emesso il 26.8.2013 dal GIP presso questo Tribunale, XXX XXX è stato condannato alla pena complessiva di € 3.900 di multa per il reato di cui in epigrafe. Avverso tale provvedimento di condanna l'imputato ha proposto tempestiva opposizione, chiedendo di essere giudicato con le forme del rito abbreviato.

All' udienza del 12.3.2014, dichiarata la contumacia dell'imputato, veniva ammesso il rito e disposto un rinvio per acquisire copia della denuncia, presente in atti in caratteri, perlopiù, illeggibili. All'odierna udienza la difesa produceva copia del DP n. 550/2013 esecutivo dal 1.10.2013 e, all'esito della discussione, le parti concludevano come riportato in epigrafe.

Veniva quindi emessa la presente sentenza con motivazione riservata nel termine di 30 giorni.

Stante l'intervenuta opposizione, va preliminarmente revocato il decreto penale opposto, come disposto dall'art. 464 comma 3 c.p.p.

Nel merito, ritiene questo Giudice che dagli atti – tutti pienamente utilizzabili, stante la scelta del rito – emerga la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato che gli è ascritto.

I documenti trasmessi dall'INPS, comprensivi dell'avviso di ricevimento della raccomandata costituente l'intimazione, da cui decorre il termine trimestrale di legge, regolarmente sottoscritta dal destinatario, comprovano la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato contestato: si evidenzia che la prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni può essere tratta dai modelli DM 10 sempre che non risultino elementi contrari (cfr. Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 46451 del 7.10.2009) e la forma dell'intimazione è libera (*“In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera. (In motivazione, la Corte di cassazione ha affermato che detta comunicazione può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria. Cass. Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007 - dep. 06/07/2007).*

Va senz'altro ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con Decreto Penale n. 550/2013 emesso il 14.6.2013 dal GIP presso il Tribunale di Novara (esecutivo dal 1.10.2013), trattandosi delle medesime condotte, commesse nell'ambito della gestione della medesima attività d'impresa, relative alle trattenute operate sulle retribuzioni del mese successivo.

Ai fini della quantificazione della pena valutati i criteri tutti di cui agli artt. 133 – 133 bis c.p. si ritiene pertanto congruo, già calcolata la diminuzione per il rito, un aumento di 5 giorni di reclusione ed € 50 di multa, sostituita la pena detentiva con la pena di € 1.250 di multa ex art. 53 L. 689/1981, così rideterminando la pena complessiva in € 4.400 di multa.

Possono concedersi i benefici di legge sulla pena così complessivamente rideterminata, stante la richiesta in tal senso formulata dalla difesa.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Visti gli artt. 438 e ss., 533 – 535 c.p.p.;

Dichiara XXX XXX colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con Decreto Penale n. 550/2013 emesso il 14.6.2013 dal GIP presso il Tribunale di Novara (esecutivo dal 1.10.2013) e operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena, così complessivamente determinata, di € 4.400 di multa.

Condanna XXX XXX al pagamento delle spese processuali.

Concede la sospensione condizionale della pena come complessivamente determinata e la non menzione della condanna.

Visto l'art. 464 comma 3 c.p.p.

Revoca il decreto penale opposto n.835/2013 emesso 26.8.2013 dal GIP Tribunale di Novara.

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione

Novara, 16 aprile 2014

Il Giudice

(Dott. Giulia Pravon)